

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 17/10/2006 n. 83/2006
d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

Nel caso in cui il Collegio arbitrale si trova in una situazione di carenza assoluta delle condizioni non solo per iniziare ma anche per proseguire e portare utilmente a termine la procedura arbitrale a causa sia del mancato versamento preventivo della somma in acconto quantificata dalla Camera arbitrale, quale adempimento che si pone come vera e propria condizione di perseguibilità della domanda di arbitrato, sia della mancata nomina del segretario da scegliersi dal Presidente da apposito elenco della Camera arbitrale, deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza della procedura per decorso dei centottanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale per mancata pronuncia del lodo. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudice arbitrale sia stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento reiettivo del tentativo di bonario componimento e conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 31-bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, è infondata l'eccezione di decadenza in applicazione dell'art. 33 n. 1 D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto, in forza dell'art. 31-bis comma 1 L n. 109 del 1994 cit., il tentativo di bonario componimento può essere reiterato, con la conseguenza che, in pendenza di questa possibilità di reiterazione, nessun termine utile a decadenza può decorrere.